



**TRIBUNALE DI CATANIA**

**SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**

Il Giudice dott.ssa Marina Rizza,

esaminati gli atti del procedimento penale n. 14644/16 R.G.N.R. iscritto in data 8.11.2016 nei confronti di Condorelli Giuseppe, nato a Catania in data 28.11.1948, e di Scandura Grazia Simona, nata a Paternò (CT) in data 17.8.1983, in ordine al reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p.;

vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 3.3.2018 nonché l'opposizione proposta dalla persona offesa;

lette le memorie depositate in udienza dai difensori;  
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.02.2019

**OSSERVA**

L'odierno procedimento prende le mosse dalla denuncia – querela proposta da Pignataro Giacomo, all'epoca Rettore dell'Università degli Studi di Catania, nei confronti degli odierni indagati Condorelli Giuseppe e Scandura Grazia Simona, nelle rispettive qualità di autore di un articolo avente carattere asseritamente diffamatorio nei suoi confronti pubblicato sul quotidiano *on-line* "Sud – Giornalismo d'Inchiesta" e di direttore responsabile della predetta testata.

In particolare, afferma il denunziante che l'articolo apparso sul quotidiano, intitolato "*Sentenza Università, il prof. Condorelli: <Addio Pignataro, addio>*", conterrebbe espressioni lesive della sua reputazione e del suo onore, costituendo "*uno sfogo dai toni sprezzanti, ingiustificatamente polemico e privo di aderenza alla realtà*".

L'articolo in questione, acquisito in atti in quanto allegato alla denuncia – querela, si limita in realtà a riportare, come specificamente evidenziato nel corpo dello stesso, "*il commento del*

*prof. Condorelli alla recente sentenza del TAR che ha confermato l'ordine al rettore di convocare subito le elezioni. Con uno sguardo al futuro ed un monito ai candidati".*

*Segue dunque, pubblicato testualmente e virgolettato, l'annunziato commento: "Addio Pignataro addio. Sei stato il peggior rettore, non si potrebbe immaginare di peggio; hai fatto di tutto per tenere incollato il posteriore alla poltrona, hai favorito amici dando posti a loro inadatti (esempio più evidente il "clinico angiologico") infischiantotene delle conseguenze. Addio Pignataro; questo modo di gestire l'università lo hai imparato durante la tua permanenza a York? Ora si faranno avanti i candidati al rettorato; li valuteremo, purché nessuno di loro sia stato uno dei direttori di dipartimento firmatario della ampollosa lettera "Pro domo nostra (e di qualche figlio)" la sentenza è un momento importante non solo per l'ateneo, ma per tutta la città, per gli studenti e per le famiglie che li mantengono agli studi. Con il rettore giusto e con i moltissimi docenti seri di cui l'ateneo dispone si ripartirà, anche se risalire la china sarà estremamente impegnativo. Sono fiducioso. P.S. ho pensato che Giacomo, respinto da York, come penitenza, potrebbe andare a Cracovia a visitare la Jaghellonica; gli fornirò una maglietta con su scritto Sono Comunista Sovietico, sicuro che i polacchi sapranno accoglierlo adeguatamente".*

Due sono dunque, ad avviso di questo decidente, gli aspetti della questione che devono essere analizzati: in primo luogo occorre valutare il contesto complessivo nel cui ambito è stato pubblicato il commento in oggetto, ed in secondo luogo occorre considerare lo specifico ruolo rivestito dall'autore del commento e dal destinatario dello stesso.

Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come le espressioni asseritamente diffamatorie sopra riportate sono state pubblicate, come già rilevato, nell'ambito del quotidiano online "Sud Giornalismo d'Inchiesta", il cui dichiarato intento è quindi quello di offrire una informazione che si colloca al di fuori dei parametri della mera cronaca giornalistica, ma piuttosto riconducibili a quelli del cd "giornalismo di inchiesta", sicché occorre premettere qualche breve cenno su tale tipologia di servizio. Questo si distingue infatti dal cd. "giornalismo di informazione" perché presuppone un ruolo attivo del giornalista, che non si limita a recepire e descrivere le notizie apprese, ma ricerca egli stesso fatti idonei, per il loro rilievo "pubblicistico", a divenire "notizie", con un'attività investigativa condotta presso le fonti che quelle notizie possano offrire e che lo stesso giornalista autonomamente contatta e sollecita: tale tipologia di giornalismo, che ha sovente svolto e continua a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nell'accertare prima e nel consentire all'opinione pubblica di conoscere poi fatti di indubbia rilevanza politica o sociale o economica, trova sicura tutela nella Costituzione che, *sub art. 21*, sancisce il diritto di libera manifestazione del pensiero con

parole, scritti ed ogni altro mezzo di diffusione, e trova altresì specifica salvaguardia nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, *sub art. 10*, attribuisce ad ogni persona il *"diritto alla libertà di espressione"*, che *"include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera"*. E la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in applicazione di tale principio, ha sanzionato più volte gli Stati membri, condannandoli per violazione del predetto art. 10, accogliendo ed avallando un'interpretazione della norma protesa a garantire la più ampia tutela alla libertà di stampa in tutte le sue accezioni: in particolare la Corte, dopo aver riconosciuto, con sentenza 27.3.1996, sia il diritto di ricercare liberamente le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche, ha poi ulteriormente chiarito, con la sentenza del 19.1.2010 (Laranjeira Marques Da Silva contro Portogallo, ricorso n. 16983/06), che laddove il giornalista riferisse dati fattuali precisi, pur includendo giudizi di valore con toni critici verso il destinatario, non si poteva configurare alcuna violazione dei diritti delle parti coinvolte perchè sussisteva una base fattuale sufficiente e perchè andava fatta una valutazione complessiva dell'articolo; ancora, con la sentenza del 10.2.2009 con la quale è stata condannata la Finlandia (ricorso n. 3514/02), la Corte ha ritenuto che la pubblicazione di informazioni sulle indagini a carico di un'imprenditrice indagata per frode fiscale contribuiva alla pubblica discussione su problemi di carattere generale come quello degli abusi sull'utilizzo dei fondi pubblici, spettando ai giornalisti la decisione sulle modalità tecniche di diffusione della notizia; infine, con le sentenze Goodwin contro Regno Unito del 27.3.1996 (ricorso n. 17488/90), Financial Times Ltd ed altri contro Regno Unito del 15.12.2009 e Sanoma contro Paesi bassi del 14.9.2010 (ricorso n. 38224/03) la Corte, nel ribadire il diritto del giornalista di reperire autonomamente le notizie anche da fonti non ufficiali, ha precisato che la protezione delle fonti è una delle condizioni essenziali per la libertà di stampa, che, se compressa, priverebbe i giornalisti della possibilità di esercitare il diritto di cercare informazioni, dovendo essi unicamente fare ricorso a comunicati e rapporti pubblici.

Anche la Corte di Cassazione si è occupata del giornalismo d'inchiesta: in particolare, la III Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 16236 del 9.7.2010, dopo aver premesso che *"con il cd. giornalismo di inchiesta, espressione più alta e nobile dell'attività di informazione, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli per il rilievo pubblico"*

delle stesse”, dopo aver precisato che “con il giornalismo di inchiesta l’acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente ed attivamente da parte del professionista e non mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni”, e dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, propensa, come già evidenziato, a garantire nella più ampia estensione il libero esercizio di tale attività, ha affermato che “in tale contesto al giornalismo di inchiesta, quale <species>, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell’attività di informazione, quale <genus>, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell’interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continentale, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione”, chiarendo al riguardo come “è infatti evidente che nel giornalismo di inchiesta viene meno l’esigenza di valutare l’attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell’attingere direttamente l’informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale”, con la conseguenza che “detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell’onore e del prestigio, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano l’oggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l’uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale” e concludendo come “viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l’attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite”, e ciò in quanto “pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all’art. 15 Cost., detta prevalenza del fondamentale ed insopprimibile diritto di informazione si evince innanzitutto dall’art. 1 comma 2 Cost. che, nell’affermare che <la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione>, presuppone, quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità, che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dall’ordinamento, tra cui un posto ed una funzione preminenti spettano all’attività di informazione in questione, vale a dire che in tanto il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano (nel senso rigorosamente tecnico – giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto ed incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi ed accadimenti valutabili come di interesse pubblico”.



Nella medesima prospettiva la Sez. 5 Penale della Corte, con specifico riguardo al delitto di diffamazione a mezzo stampa, ha chiarito che *“non costituisce reato la riproduzione, nell’ambito di un’inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni, in passato già diffuse da altri, che rechino frasi offensive della reputazione dei soggetti coinvolti nella detta inchiesta, quando il precedente storico assuma una funzione meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale; l’attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione di guisa che ognuno possa liberamente fare le proprie scelte, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l’altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall’attualità dell’interesse alla pubblicazione (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di cronaca e, quindi, affermato la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 57 c.p., rispettivamente del giornalista e del direttore – relativamente ad un articolo pubblicato su un quotidiano e dedicato ad un’inchiesta sui concorsi universitari a cattedra, alcuni annullati dal Tar ed all’origine di indagini avviate dalla locale Procura – per difetto di attualità dei fatti narrati, perché le espressioni incriminate riguardavano eventi risalenti a tre anni prima, ritenuti “tout court” privi di interesse sociale)”* (Cass., Sez. 5, sent. n. 38096 del 7.10.2010).

Da quanto precede si desume dunque come, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale costituzionalmente orientato sopra delineato, il giornalismo d’inchiesta, quale *species* distinta ed ontologicamente diversa dal giornalismo di informazione in tutte le sue articolazioni e tipologie, debba beneficiare di una disciplina meno rigorosa, per quel che riguarda le limitazioni connesse alla sua libera esplicazione in relazione agli interessi con essa confliggenti, venendo altrimenti necessariamente “snaturato” e privato delle sue connotazioni essenziali che lo differenziano appunto dalla mera cronaca.

In altri termini, se è noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto di cronaca giornalistica può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all’altrui reputazione a condizione che i fatti narrati rivestano interesse per l’opinione pubblica secondo il principio della pertinenza, che l’esposizione di tali fatti avvenga utilizzando un linguaggio corretto ed obiettivo secondo il principio della continenza, che infine vi sia una corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti ed i fatti narrati secondo il principio della verità, principio quest’ultimo che comporta l’obbligo per il giornalista di valutare attentamente


l'attendibilità della fonte da cui la notizia promana, tali parametri devono essere in parte rimodulati con specifico riguardo al giornalismo di inchiesta, nel cui ambito non può che trovare un netto ridimensionamento l'osservanza del principio di verità, posto che ciò che caratterizza appunto l'inchiesta giornalistica è la ricerca della notizia ad opera del giornalista, che non si limita a recepirla e pubblicarla ma la "costruisce" collegando e raccordando fra loro i dati di volta in volta acquisiti nel corso della sua indagine a ciò finalizzata, ferma restando la doverosa osservanza dei rimanenti principi di continenza e di pertinenza.

Quanto al secondo aspetto, si è già evidenziato come lo scritto che si assume di carattere diffamatorio consistesse in realtà in un commento riportato testualmente e preceduto soltanto da una breve nota di presentazione da parte della redazione del quotidiano: trattasi di commento proveniente da un professore dell'Università di Catania che esprime appunto in tale veste, con toni indubbiamente coloriti e connotati da venature di accesa polemica e sarcasmo, la sua opinione in merito ad una notizia di palese rilievo ed interesse pubblico, ovvero l'avvenuto deposito di una sentenza emessa dal C.G.A. nell'ambito della spinosa e controversa vicenda, poi confluita in un giudizio amministrativo, avente ad oggetto la mancata indizione da parte del Rettore delle elezioni degli organi statutari a seguito del nuovo statuto adottato dall'Università di Catania.

Appare pertanto di palmare evidenza come la fattispecie in esame presupponga, ai fini della valutazione concernente l'eventuale sussistenza di profili di illiceità, la verifica della sussistenza dell'esimente del diritto di critica, e non già di cronaca, che costituisce espressione del più ampio diritto, costituzionalmente garantito *sub art. 21 di "manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"*. Orbene, è evidente che l'estrinsecazione di tale fondamentale diritto si espande con estensione tanto maggiore quanto più assume rilievo il ruolo pubblico rivestito dal destinatario della critica: in altri termini, colui che svolga una funzione apicale o che comunque gli attribuisca concreta "visibilità" in qualsiasi settore della vita politica o sociale o professionale o artistica deve contestualmente accettare di poter costituire argomento di critiche, censure, proteste tanto più diffuse e pressanti quanto più rilevante sia la connotazione pubblicistica del ruolo rivestito, con il solo limite del necessario rispetto dei principi della pertinenza e della continenza, quest'ultimo negli assai meno rigorosi - rispetto a quanto previsto per l'esimente del diritto di cronaca - termini delineati dalla Suprema Corte, secondo cui *"in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano*

*meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere” (ex multis Cass., Sez. 5, sent. n. 32027 del 23.3.2018). Quanto infatti al rispetto del principio di verità, nell’esercizio del diritto di critica accade usualmente che il fatto dal quale esso prende le mosse sia ad esso meramente strumentale, perdendo dunque il rilievo centrale e la connotazione eminentemente informativa che gli è propria quando viene in gioco l’esercizio del diritto di cronaca: in altri termini, il lettore di un commento critico non nutre l’aspettativa, meritevole di tutela attraverso l’obbligatoria osservanza appunto del principio di verità, di essere correttamente informato di un fatto vero, bensì quella di conoscere l’opinione del commentatore in merito ad un fatto, la cui effettiva veridicità o corretta ricostruzione assume dunque rilievo marginale, con la sola condizione esso rivesta interesse per la collettività e che le espressioni critiche utilizzate non si risolvano esclusivamente nell’offesa e nella denigrazione del destinatario (cfr. sul punto Cass., Sez. 5, sent. n. 2092 del 30.11.2018: “in tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell’ambito di un’inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l’attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto ma all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi”).*

Tutto ciò premesso, e passando ora ad esaminare la vicenda oggetto del presente procedimento, nella prospettiva che si è sopra delineata appaiono pienamente corrette e convincenti le argomentazioni svolte dal P.M. nella richiesta di archiviazione opposta in merito sia all’interesse pubblico sotteso alla diffusione della notizia oggetto del commento a firma dell’indagato Condorelli pubblicato sul quotidiano “Sud”, sia alla verità della notizia medesima, che avrebbe trovato riscontro nell’esito della vicenda giudiziaria amministrativa derivatane; a ciò deve aggiungersi che l’ulteriore profilo fattuale accennato nella predetta nota di commento, allusiva al presunto “favoritismo” esercitato dal rettore Pignataro a vantaggio di non meglio individuati “amici” fra cui anche il “clinico angiologico”, appare *ictu oculi* meramente strumentale a porre l’accento polemico su un aspetto di *mala gestio* dell’Università da parte del rettore medesimo nell’espletamento dei poteri spettantigli, piuttosto che ad informare i lettori di fatti e circostanze specifiche.



Alla stregua di quanto precede, non resta che disporre l'archiviazione del presente procedimento per infondatezza della notizia di reato, essendo nella prospettiva sopra delineata del tutto inconducibili gli approfondimenti istruttori indicati nell'atto di opposizione

**P.Q.M.**


Visto l'art. 410 comma 2 c.p.p.

dispone l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti di Condorelli Giuseppe e di Scandura Grazia Simona ed ordina la restituzione degli atti al P.M.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 14 Agosto 2019

Il Giudice



Depositato in Cancelleria  
16.8.2019  
U. CANCELLERIA

